

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 5 luglio 2005, n. 3716

Conferma T.A.R. Abruzzo - Pescara, 4 ottobre 2004, n. 835.

La mancata o irregolare sottoscrizione di alcune pagine del verbale non è di per sé motivo idoneo a determinare la nullità delle operazioni elettorali quando non sussistono dubbi sul corretto esercizio e sulla corretta rappresentazione della volontà popolare.

Deve escludersi che il presidente di seggio possa sindacare quanto attestato nel certificato medico in merito all'incapacità dell'elettore invalido di esprimere autonomamente il proprio voto.

Omissis.

Correttamente, invero, i primi giudici si sono richiamati alla giurisprudenza della Sezione (in particolare, 23 marzo 2004, n. 1542) secondo cui nel procedimento elettorale non vige la regola della tassatività delle nullità di cui agli artt. 156 comma 1 e 127 c.p.c.; sicché nelle ipotesi in cui non esista una valutazione legale tipica di nullità connessa alla violazione di una norma che disciplina le operazioni elettorali, è rimessa all'interpretazione del giudice la valutazione delle conseguenze di tale violazione.

Ora, essendo il procedimento elettorale preordinato alla formazione e all'accertamento della volontà degli elettori (anche in considerazione della rilevanza costituzionale della disciplina del diritto di voto - art. 48 Cost.), è da ritenere che producano tale effetto invalidante solo quelle anomalie procedurali che impediscano l'accertamento della regolarità delle operazioni elettorali con diminuzione della garanzia di legge (cfr. Cons. Giust. Amm. Sic., Sez. Giurisdiz., 6 maggio 1992, n. 112).

Differenti anomalie, quali omissioni di prescritti adempimenti formali, costituiscono invece delle mere irregolarità tutte le volte in cui esse non incidano negativamente sulla finalità che il procedimento persegue, *id est* l'autenticità, la genuinità e la correttezza degli eseguiti adempimenti.

Alla luce di tali considerazioni può ritenersi che l'art. 66 comma 3, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nel disporre che il verbale delle operazioni elettorali deve essere firmato in ogni suo foglio e sottoscritto seduta stante da tutti i membri dell'ufficio elettorale di sezione, va interpretato alla luce del c.d. principio di strumentalità delle forme (Sez. V, 6 febbraio 1999, n. 135), in base al quale la nullità è determinata solo dalla mancanza di quegli elementi o requisiti che impediscono il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato e quindi, nel caso di specie, qualora vi siano vizi tali da pregiudicare le garanzie o da comprimere la libera espressione del voto.

Sulla base di tali premesse la Sezione ha ritenuto, in particolare, che la mancata o irregolare sottoscrizione di alcune pagine del verbale non è di per sé motivo idoneo a determinare la nullità delle operazioni elettorali tutte le volte in cui non sussistano dubbi sul corretto esercizio e sulla corretta rappresentazione della volontà del corpo elettorale.

Sulla base di tali principi è da escludere che le irregolarità riscontrate dai deducenti possano avere infirmato le operazioni elettorali.

Sia la sottoscrizione a margine (e non anche in calce) alla prima parte del § 32, sia il mancato completamento del verbale al § 12 rivestono, infatti, il carattere della mera irregolarità non invalidante.

Sotto il primo profilo, in quanto gli scrutatori hanno, comunque, sottoscritto, anche se solo a margine, il verbale nella parte relativa alla chiusura delle operazioni del primo giorno di voto, così assumendone la piena responsabilità.

Sotto il secondo profilo in quanto, pur non avendo completato il verbale precisando data, ora e località di apertura del seggio, non di meno non vi è contestazione alcuna in merito al fatto che nel giorno e luogo stabiliti il seggio sia stato tempestivamente aperto alle ore sette, sicché non può convenirsi con gli appellanti nel ritenere che alcun elettore possa essere stato discriminato dalla presunta mancata tempestiva apertura del seggio stesso; né alcunché in merito ad eventuali lagnanze dell'elettorato per tardiva apertura del seggio è stato addotto dagli stessi appellanti; ciò che deve fare escludere che il lamentato completamento, per tale parte, del verbale possa avere inciso sulla validità e libera espressione del voto.

Omissis.

6) – Deducono, ancora, gli appellanti l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha disatteso – senza svolgere, in proposito, il richiesto accertamento istruttorio ed acquisire, quindi, i relativi certificati medici – le

censure che si appuntavano contro le irregolarità nel voto assistito, che sarebbe stato consentito pur non ricorrendone gli oggettivi presupposti.

Sul punto va premesso che a pag. 24 del verbale è precisato che cinque elettori (i cui certificati medici sono stati allegati a verbale) erano nella "impossibilità di votare da solo".

Ad avviso degli appellanti tale generica indicazione non sarebbe stata sufficiente ed avrebbe dovuto, il TAR, acquisire chiarimenti in sede istruttoria per verificare se le giustificazioni addotte fossero idonee ai fini dell'ammissione al voto assistito; viene, perciò, rinnovata in questa sede la richiesta di indagine istruttoria sul punto.

Tale richiesta non può essere accolta per assoluta genericità, non avendo gli interessati fornito alcun elemento, anche solo indiziario, atto a smentire, in qualche misura, che i predetti cinque elettori non fossero affetti da invalidità tali da giustificare l'ammissione al voto assistito.

Quanto ai due elettori che non sarebbero stati ciechi, ma affetti da *ipovisus* o da grave riduzione del *visus*, non solo, come rilevato dal TAR, deve escludersi che il presidente del seggio potesse sindacare quanto precisato nei certificati medici in merito alla incapacità dell'elettore invalido di esprimere il proprio voto se non accompagnato, ma va anche rilevato che la censura appare sfornita della necessaria prova di resistenza, dal momento che essa riguarda due soli elettori mentre il divario tra i due schieramenti contendenti è di quattro voti e, quindi, il suo eventuale accoglimento sarebbe, comunque, ininfluenza sull'esito definitivo del voto per gli schieramenti stessi.
Omissis.